

Publicato il 08/02/2019

N. 00624/2019 REG.PROV.CAU.
N. 10457/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10457 del 2018, proposto da

Comune di Capri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Leone e Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Leone in Roma, via Principessa Clotilde 2;

contro

Gennaro Raiola, rappresentato e difeso dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia 24;

Medj Pub di Carmelita Alfredo, Tramontano Aniello & C. S.n.c. non costituito in giudizio;

nei confronti

Omnia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia 24;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 06855/2018, resa tra le parti, concernente l'annullamento, previa sospensione della sua esecutività, della sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. III, del 27 novembre 2018, n. 6855, la quale ha accolto il ricorso proposto dal sig. Gennaro Raiola, quale titolare dell'omonima impresa individuale, e dalla società Medj Pub di Carmelita Alfredo, Tramontano Aniello & c. s.n.c., avverso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 12 settembre 2018, avente ad oggetto “Regolamento sale da gioco e giochi leciti”, pubblicata sull'Albo Pretorio on line per 15 giorni a decorrere dal 27 settembre 2018, il predetto “Regolamento sale da gioco e giochi leciti” e la relativa “mappatura dell'intero territorio comunale indicante le aree prossime nel limite dei 500 metri ai luoghi sensibili”, approvati con la medesima deliberazione, nonché il provvedimento prot. n. 24026 notificato in data 1° ottobre 2018, con il quale si è ordinato di procedere alla disinstallazione degli apparecchi da gioco installati presso gli esercizi condotti dai ricorrenti entro il termine del 10 gennaio 2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gennaro Raiola e di Omnia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Leone e, su delega dell'avv. Benelli, Carlo Malinconico;

Ritenuto a una sommaria e preliminare deliberazione che non sussistano adeguate ragioni di *fumus boni iuris* in relazione al motivo d'appello proposto sui *quorum* della delibera consiliare impugnata;

Considerato che ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Respinge l'istanza cautelare

Compensa integralmente fra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Raffaele Prospero, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alberto Urso

IL PRESIDENTE
Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO